

Assicurazione degli Impianti Fotovoltaici in leasing

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Convenzione Leasing Impianti fotovoltaici Credit Agricole Leasing Italia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di proteggere gli impianti fotovoltaici, su cui hai stipulato un leasing, da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici e altri eventi accidentali. Inoltre prevede il risarcimento dei mancati introiti derivanti dalla diminuzione della produzione di energia elettrica indennizzabili a seguito di un danno diretto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni materiali e diretti: danni materiali e diretti agli impianti presi in locazione provocati da incendio o da altre cause.

- ✓ Sezione Danni da interruzione d'esercizio: i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni materiali e diretti:

- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ I danni verificatisi in occasione esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di variazione delle falde freatiche;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

Sezione Danni da interruzione d'esercizio:

le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro causato da:

- ✗ serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ✗ mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ✗ difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale qualora gli impianti assicurati siano ubicati nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi aderisce alla Convenzione ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: R.I.D.; bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di leasing.
La copertura termina alla conclusione del contratto di leasing.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Società di leasing.